

Cabina di Regia della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità

Deliberazione del 15 gennaio 2025

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Cabina di regia della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità

La Cabina di regia della Rete del Lavoro agricolo di qualità,

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Delibera di adottare il seguente Regolamento che ne costituisce parte integrante.

Il Segretario della Cabina
Loredana Bramanti

Il Supplente del Presidente
Tommaso Chimenti

PARTE I

LA CABINA DI REGIA della RETE del LAVORO AGRICOLO di QUALITÀ

TITOLO I – COMPITI E FUNZIONAMENTO

Articolo 1 - Funzioni

La **Cabina di regia** della **Rete del lavoro agricolo di qualità** (di seguito anche RLAQ), prevista dal comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, svolge, ai sensi dei commi 4 e 4-*bis* del citato articolo, i seguenti compiti:

- a) delibera sulle istanze di partecipazione alla RLAQ;
- b) esclude dalla RLAQ le imprese agricole che perdono i requisiti di iscrizione;
- c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla RLAQ e ne cura la pubblicazione sul sito Internet dell'INPS;

- d) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
- e) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;
- f) formula al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, proposte in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo;
- g) promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91/2014.

La Cabina collabora attivamente con il Tavolo del Caporalato di cui all'art. 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 al fine di rafforzare l'efficacia della RLAQ.

La Cabina di regia è adiuvata da un segretario, designato dal Direttore generale dell'INPS, che riveste il ruolo di Responsabile del procedimento amministrativo relativo alle istanze di adesione alla RLAQ e ai controlli relativi alla sussistenza e permanenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione.

Articolo 2 - Designazione e nomina dei componenti e dei sostituti

Le Amministrazioni pubbliche che partecipano alla RLAQ designano, secondo i propri ordinamenti interni, un rappresentante ed un suo supplente e comunicano alla Cabina di regia eventuali nuovi nominativi in caso di sostituzione dei componenti precedentemente designati.

I rappresentanti ed eventuali supplenti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole, dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo, maggiormente rappresentativi a livello nazionale, sono individuati dagli organi statutari nazionali delle rispettive Organizzazioni ed Associazioni. Le stesse comunicano tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché a quello dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, per il tramite del segretario della Cabina di regia, i nuovi nominativi in caso di sostituzione dei componenti precedentemente designati.

Articolo 3 – Piano annuale delle attività

Ferma restando l'esigenza di garantire l'efficiente ed efficace gestione delle istanze di iscrizione alla RLAQ e delle consequenziali attività di controllo circa la permanenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione, la Cabina predispone annualmente, entro la fine del mese di gennaio, un piano delle attività relative al conseguimento dei compiti di cui all'art. 6, commi 4 e 4-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, da svolgere nel corso dell'anno.

Per ogni attività indicata nel programma sono descritte le fasi, le scadenze temporali e gli obiettivi sottesi, anche in termini di impatti auspicati.

Il programma annuale delle attività, una volta approvato, è inviato alle rispettive Amministrazioni ed Associazioni dal segretario della Cabina.

TITOLO II - RIUNIONI DELLA CABINA DI REGIA

Articolo 4 - Sede e modalità di svolgimento delle riunioni

La sede della Cabina di regia è stabilita presso la Direzione Generale dell'INPS, via Ciriaco De Mita, 21. Per ragioni di economicità, le riunioni si svolgono di regola in modalità da remoto su piattaforma informatica che consente funzioni di videoconferenza.

Articolo 5 - Frequenza delle riunioni

Le riunioni della Cabina di regia che hanno ad oggetto la decisione relativa all'ammissione o all'estromissione dall'elenco della RLAQ si svolgono in linea di massima con cadenza mensile.

Le riunioni funzionali allo svolgimento degli altri compiti relativi alla Cabina si svolgono secondo il Programma annuale delle attività. Possono comunque essere convocate su proposta di uno o più componenti avanzata in qualsiasi momento.

Articolo 6 - Convocazione delle riunioni

Con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della riunione stabilita dal presidente, il segretario convoca i componenti della Cabina di regia con messaggio di posta elettronica certificata e mette a disposizione degli stessi, anche avvalendosi di procedure informatiche automatizzate di gestione delle sedute, le domande di iscrizione con la documentazione prodotta a corredo ai fini dell'istruttoria, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

La riunione è valida se sono presenti la metà dei componenti più uno. La Cabina delibera sulle istanze poste al suo esame, nonché sugli argomenti all'ordine del giorno. L'esito della delibera, che è assunta a maggioranza dei presenti, prende forma, in relazione alla tenuta dell'elenco delle imprese partecipanti alla Rete, in un apposito atto firmato digitalmente dal segretario e dal presidente.

Articolo 8 - Redazione ed approvazione del processo verbale

Il processo verbale di ogni seduta è approvato nella seduta successiva esclusivamente dai presenti alla relativa riunione ed è firmato digitalmente dal segretario della Cabina e dal presidente. Nel processo verbale si dà atto dei componenti che hanno espresso voto contrario alla decisione della cabina e di quelli che si sono astenuti.

PARTE II

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ

TITOLO I – SPECIFICAZIONE dei REQUISITI

Articolo 9 – Definizione di impresa agricola

Per impresa agricola ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, si intende l'impresa, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, che esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Si considerano altresì imprese agricole, ai fini del presente articolo, le imprese di cui:

- a) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- b) all'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le istanze presentate da imprese non agricole ai sensi del presente articolo, sono automaticamente dichiarate irricevibili con provvedimento del presidente della Cabina di regia in sede di presentazione del modulo di telematico.

L'esercizio contestuale di ulteriori attività d'impresa rispetto a quella agricola ex art. 2135 c.c. non preclude l'ammissibilità dell'Imprenditore alla RLAQ purché queste abbiano carattere autonomo e separato.

Articolo 10 – Assenza di condanne penali

La dichiarazione di assenza di condanne penali, di cui all'art. 6, c.1, lett. a), del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, è resa dal rappresentante legale nell'interesse dell'impresa. A tal fine il rappresentante legale dovrà rendere la dichiarazione, per sé ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000, e per altri soggetti con potere di rappresentanza, indicando tutti gli estremi anagrafici e codici fiscali, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000. In particolare, detta dichiarazione interessa:

- il titolare per le imprese individuali;
- i soci per le società semplici ed in nome collettivo;
- i soci accomandatari, per le società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza e gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di società di capitali, cooperative e consorzi.

Il requisito dell'assenza di condanne penali sussiste anche qualora il reato sia stato depenalizzato, sia intervenuta la riabilitazione, quando sia intervenuta l'estinzione dopo la condanna o sia intervenuta la revoca della condanna.

Articolo 11 – Assenza di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, sono ammesse alla RLAQ le imprese non destinatarie negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, salvo quanto previsto dal secondo periodo della disposizione citata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2-*quinquies* del decreto-legge n. 63 del 15/05/2024, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, sono ammesse alla RLAQ le imprese non destinatarie nell'ultimo anno, della sanzione amministrativa prevista per aver stipulato o eseguito un contratto di appalto in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso art. 2-*quinquies*. Per le finalità di cui al presente articolo, si intendono per sanzioni amministrative non definitive quelle notificate tramite verbale unico di accertamento e contestazione di illecito amministrativo ex art. 14 della legge 689/1981, ovvero a seguito di verbale di prescrizione obbligatoria ex art. 20 D.lgs. 758/1994.

Per sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, si intendono quelle notificate tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della legge 689/1981.

Il *dies a quo* dal quale si computa a ritroso il termine triennale contemplato dall'art. 6, co. 1, lett. b) del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, ovvero il termine annuale contemplato dal comma 5 dell'art. 2-*quinquies* del decreto-legge n. 63 del 15/05/2024, corrisponde alla data della presentazione della domanda di iscrizione alla RLAQ. Ai fini del computo dei suddetti termini, si osserva il calendario comune.

Nei confronti dell'impresa che ha presentato domanda di ammissione alla RLAQ e che sia stata destinataria di un verbale di diffida amministrativa ex art. 6 D.Lgs. 103/2024, ovvero di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, e ferma restando la valutazione sui requisiti complessivi di ammissione alla RLAQ previsti dall'art. 6, co. 1, D.L. n. 91/2014, la Cabina può deliberare positivamente sull'istanza solo:

- qualora le inosservanze accertate con il verbale di diffida amministrativa ex art. 6 D.Lgs. 103/2024 siano state oggetto di regolarizzazione nei termini e con le modalità in esso indicate;
- qualora, negli altri casi, siano intervenuti, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia e prima della emissione del provvedimento sanzionatorio definitivo, sia la regolarizzazione tempestiva delle inosservanze sanabili oggetto di diffida obbligatoria ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004 o l'adempimento della prescrizione obbligatoria, sia il pagamento in sede amministrativa delle sanzioni nella corrispondente misura agevolata.

In pendenza dei termini previsti per la possibile regolarizzazione delle inosservanze sanabili contestate, e del pagamento in misura agevolata delle sanzioni di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, la Cabina rinvia la trattazione dell'istanza sino allo spirare dei predetti termini.

Nel caso in cui nei confronti dell'impresa che ha presentato domanda di ammissione alla RLAQ sia in corso un accertamento ispettivo non ancora concluso al momento della delibera della Cabina, quest'ultima delibera con riserva di successiva revisione della propria istruttoria a seguito dell'acquisizione degli esiti della vigilanza, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 16 e 17. Costituisce, altresì, impedimento all'iscrizione la notifica, nel medesimo triennio, di un'ordinanza ingiunzione con cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa relativa ad una violazione che non ammette il pagamento in forma ridotta mediante verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689/81, trattandosi di provvedimento direttamente definitivo.

Articolo 12 – Applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *c-bis*), del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, costituisce causa ostativa all'iscrizione alla Rete la mancata applicazione, da parte dell'impresa istante, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria).

Nella domanda di ammissione alla RLAQ l'istante è tenuto ad indicare espressamente il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti.

Qualora, nell'ambito dell'attività di vigilanza, siano state accertate inosservanze alla disciplina contrattuale collettiva sopra richiamata che abbiano costituito motivo di diffida accertativa ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 124/2004, ovvero di disposizione ai sensi dell'art. 14 decreto legislativo n. 124/2004, l'impresa può essere ammessa alla RLAQ solo in caso di esatta ottemperanza a tali provvedimenti.

Ai fini della esatta ottemperanza alla diffida accertativa, l'impresa istante è tenuta a comprovare documentalmente l'avvenuto pagamento del debito retributivo

Articolo 13 – Assenza di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

La sussistenza del requisito dell'assenza di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto

-legge n. 91 del 24 giugno 2014 è verificata dall'Agenzia delle Entrate. L'irregolarità fiscale è definita in base al disposto del comma 6, art. 94 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ivi compreso l'art. 48-*bis*, commi 1 e 2 -*bis* del D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e per gli aspetti applicativi in base alla delibera AVCP n.111/2012.

L'irregolarità fiscale viene meno nel caso in cui al momento della richiesta della verifica del requisito, sia stata integralmente soddisfatta la pretesa dell'amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.

Art. 14 - Requisito relativo di assenza di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile

Il requisito di cui all'art. 6, comma 1, lett. c ter), del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014 consistente nell'assenza di una situazione di soggezione a controllo o a collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., da parte di soggetti che non siano in possesso dei requisiti di iscrizione, è autodichiarato dall'istante nella domanda di ammissione alla Rete.

Articolo 15 – La regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi

Il requisito relativo alla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, di cui all'art. 6, c. 1, lett. c), del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014 è accertato attraverso il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e del DM 30/01/2015.

TITOLO II - DELIBERAZIONE E VERIFICHE

Articolo 16 - Termine entro il quale la Cabina di regia delibera sulle istanze di partecipazione

Il termine di 30 giorni lavorativi, indicato all'art. 6, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, entro il quale la Cabina di regia delibera sulle istanze di partecipazione alla RLAQ è da intendersi di carattere ordinatorio. Ove ritenuto necessario, la Cabina di regia potrà deliberare un supplemento di istruttoria e di conseguenza il termine sopra indicato è sospeso dalla notifica all'impresa del supplemento disposto.

Articolo 17 - Iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità e cancellazione

La sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione è condizione necessaria per la iscrizione e permanenza dell'impresa nella RLAQ. Pertanto, ai sensi del comma 4, art. 6 citato, la Cabina di

regia esclude dalla RLAQ le imprese agricole che perdono anche solo uno dei requisiti richiesti dalla norma con effetto dal giorno in cui si è assunta la relativa delibera. L'esclusione dei soggetti che sono stati iscritti alla Rete sulla base di dichiarazioni mendaci opera invece con effetto dalla data di iscrizione.

I controlli tesi a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti vengono effettuati con l'ampiezza, la cadenza e le modalità stabilite dalla Cabina nel Piano annuale di attività.

In caso di dichiarazioni mendaci la Cabina delibera ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, richiamati nel modello di domanda di iscrizione alla RLAQ.

Articolo 18 - Pubblicazione elenco delle imprese iscritte

L'elenco aggiornato delle imprese iscritte è pubblicato sul sito Internet dell'INPS, nell'apposita sezione dedicata alla RLAQ.

Articolo 19 – Riesami e ricorsi

In caso di rigetto, irricevibilità della domanda o di esclusione dalla partecipazione alla RLAQ, gli interessati possono presentare richiesta motivata di riesame alla Cabina di regia entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, solo per irregolarità sanate prima della deliberazione. In caso di tardiva regolarizzazione l'istante è tenuto a presentare una nuova domanda di iscrizione.

Avverso i provvedimenti adottati dalla Cabina è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica dell'atto.

I ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati dalla Cabina di regia sono dalla stessa esaminati alla prima riunione utile al fine di valutare la ricorrenza delle condizioni per la loro definizione in autotutela.

Articolo 20 - Pubblicità, adozione e modifiche del Regolamento

Il presente regolamento, approvato da parte della Cabina di regia, è pubblicato sul portale Internet dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, nell'apposita sezione dedicata alla RLAQ. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cabina di Regia della RLAQ e le relative modifiche sono deliberati dalla Cabina di Regia validamente riunita con la presenza dei due terzi dei componenti e con il voto valido della maggioranza dei presenti.